

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ORBASSANO

Rep. n. _____

Contratto di Partenariato Pubblico Privato – Leasing, ai sensi dell’art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento nonché la perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria) – per un periodo di 20 (venti) anni – della ex scuola “Leonardo Da Vinci” da destinare a Palazzo Comunale

CIG: 6338237E9F; CUP: F86G14002070004

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in _____, via _____.

Innanzi a me _____, dott _____, si sono costituiti:

DA UNA PARTE:

A) Sig. _____, nato a _____ il _____ - Dirigente del III Settore _____ del Comune di Orbassano, il quale, ai sensi del 3° comma lett. C dell’art. 107 del T.U. 267/00, dichiara di agire in nome e per conto dell’Ente che rappresenta – C.F. n° 01384600019, in esecuzione dei provvedimenti menzionati nel corpo del presente atto;

DALL’ALTRA PARTE:

B) Il “Raggruppamento Temporaneo di Imprese” (di seguito “RTI” o anche “Aggiudicatario” costituito con atto – allegato al presente atto sub. lett. _____) a rogito del Dott. _____, Notaio in _____ in data _____ Repertorio n. _____ - Raccolta n. _____, registrato a _____ il _____ al n. _____ Serie _____ tra:

1) la società _____, corrente in _____, alla Via _____ – CAP _____, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ con codice fiscale, numero di iscrizione e P.IVA _____, giusta documento di verifica di autocertificazione del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di _____ in data _____ per il controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/00, in persona del Sig. _____, nella sua qualità di _____.



IL DIRIGENTE III SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Paolo CARANTONI)

L'impresa _____ che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Soggetto Realizzatore", si costituisce nel presente atto in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, costituito con atto sopraccitato, tra essa medesima e

2) l'impresa mandante " _____ " con sede legale in _____ alla Via _____, CAP _____, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ con codice fiscale e numero di iscrizione _____, R.E.A. 6 _____, Partita Iva n. _____, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 385/93 al n. 5405, cod. ABI _____ - giusta documento di verifica di autocertificazione del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di _____ in data _____, su istanza presentata dal Settore competente per il controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/00.

Detta Impresa mandante interviene nel presente atto in persona del Sig. _____, nella sua qualità di _____ (di seguito il "Finanziatore" o anche "Banca");

(di seguito congiuntamente anche le "Parti");

ciascuno responsabile in relazione alla specifica obbligazione assunta ai sensi del presente atto, nei termini ed alle condizioni che seguono.

Al riguardo si precisa che l'impresa _____, come innanzi costituita, relativamente alle disposizioni di cui al Capo "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" verrà chiamata per brevità anche "Soggetto Manutentore" e le disposizioni ivi contemplate rileveranno solo nei rapporti tra l'impresa _____ e l'Amministrazione Comunale.

Detti componenti, della cui identità sono certo rispettivamente per conoscenza personale e a mezzo di Carta d'Identità N° _____ rilasciata dal Comune di _____ il _____, valida sino al _____ (per il Sig. _____), e a mezzo di Carta d'Identità N° _____ rilasciata dal Comune di _____ il _____, valida sino al _____ (per il Sig. _____), ed in possesso dei requisiti di legge, senza la presenza di testi, in quanto non richiesti dalle parti, né da me _____, mi chiedono di ricevere il presente atto, che viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà, e al quale

PREMETTONO CHE

Tanto premesso, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Il Comune di Orbassano, a mezzo del su citato rappresentante _____, affida ai sensi e per

gli effetti di cui all'art. 160 bis del D. Lgs. 163/06 e smi al RTI, costituito dalle società _____ e _____ come sopra rappresentato, che accetta, l'esecuzione delle seguenti attività:

- a) la progettazione esecutiva, sulla base del progetto definitivo predisposto dalla Stazione Appaltante, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- b) la realizzazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo comprensivi del servizio di trasloco;
- c) la manutenzione per anni 20 (venti) dell'Opera _____, disciplinata da apposito Capo del presente Contratto;
- d) la locazione finanziaria della progettazione e dei lavori di realizzazione di cui rispettivamente alle precedenti lett. a) e b).

Per locazione finanziaria si intende il contratto in base al quale il Soggetto Finanziatore, dietro versamento di canoni periodici, mette a disposizione del Comune un bene (le Opere) fatto costruire appositamente dal Soggetto Realizzatore in base alle indicazioni fornite dal Comune.

Al Realizzatore/Manutentore competeranno le attività di cui ai punti a), b) e c).

Al Finanziatore competerà l'attività di cui alla lett. d).

Il presente contratto comprende tutte le prestazioni, di qualunque genere, necessarie e sufficienti per dare l'opera completa in ogni sua parte, agibile, funzionante, comprensiva di tutti gli impianti ed allacciamenti, inclusi permessi ed autorizzazioni varie all'uso (tipo "chiavi in mano"), in conformità al progetto esecutivo, da redigersi al cura dell'RTP indicato in sede di gara e soggetti all'approvazione dell'Ente.

Per quanto sopra, l'Aggiudicatario, e per esso il Soggetto Realizzatore, si impegna all'atto della messa a disposizione delle Opere, ad eseguire a sua cura e spese la denuncia delle stesse al N.C.E.U. presso la competente Agenzia del Territorio, nonché ad ottenere, con espresso esonero del Soggetto Utilizzatore da qualsivoglia onere e responsabilità, tutte le licenze, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati (nel seguito del presente atto semplicemente "Atti di assenso") previsti dalla normativa vigente e dalla eventuale normativa futura applicabile alla fattispecie normativa per il previsto uso delle Opere, quali ad esempio il certificato di agibilità e gli Atti di assenso propedeutici o necessari al rilascio di tale certificato.

A tal fine, l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere ogni documentazione, nonché a prestare ogni collaborazione per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e della certificazione di agibilità/abitabilità dell'immobile.

Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui ai precedenti commi trovano copertura finanziaria nel quadro economico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ del Settore _____.

Sino ad intervenuta concessione dell'agibilità o altri equipollenti provvedimenti autorizzativi, il Comune si impegna a non fare, né a consentire alcun utilizzo delle Opere.

Ai sensi degli artt. 119 e 130 del D. Lgs. n. 163/06, la direzione dei lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il collaudo tecnico Amministrativo e statico restano in capo all'Ente, al fine di assicurare un controllo puntuale della Stazione Appaltante sulla corretta esecuzione dei lavori rispetto ai progetti ed ai documenti di gara in ciascuno stato di avanzamento degli stessi.

Quest'ultimo adotterà ogni utile iniziativa affinché il Soggetto Finanziatore venga tempestivamente informato di ogni decisione assunta con riguardo all'esecuzione dell'opera e ai relativi eventuali stati di avanzamento lavori.

Il Soggetto Finanziatore può riservarsi la facoltà di procedere alla nomina di un proprio rappresentante nella fase di esecuzione dei lavori, che potrà essere presente in cantiere ai fini informativi circa l'andamento dei lavori, con spese a proprio carico.

Alla scadenza del contratto, il Comune ha la possibilità di riscattare le Opere e ritornare nel possesso e pieno godimento, unitamente all'Area di cui all'articolo 5 esercitando il diritto di opzione finale (riscatto) ad un prezzo prestabilito contrattualmente ai sensi dell'articolo 19.

1.2 Il Soggetto Realizzatore, a mezzo del suo rappresentante, come innanzi costituito Sig. _____, si impegna, senza riserva alcuna, all'inizio dei lavori innanzi descritti alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al DPR 207/2010.

L'appalto di cui al presente contratto a termini dell'art. 53, comma 4, terzo periodo del D. Lgs. 163/06, viene affidato ed accettato a "corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ART. 2 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO REALIZZATORE – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Il rapporto tra il Comune e l'Aggiudicatario sarà regolato, distintamente, da un lato, per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dei lavori di cui in oggetto e, dall'altro, per la locazione finanziaria, alle condizioni contenute nel presente atto, nonché nella documentazione di gara.

L'appalto è altresì concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Disciplinare Descrittivo Tecnico Prestazionale, integrante il progetto definitivo, unitamente all'elenco dei prezzi unitari, allegato sub. lett. _____. Ancorché, invece, non materialmente allegati, costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo.
- b) l'aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- c) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR 207/2010.

Detti documenti progettuali che le Parti dichiarano di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, costituiscono la documentazione progettuale, verificata con verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile Unico del procedimento in data 15/07/2015 prot. n° 19758, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 16/07/2015.

Detti elaborati, debitamente sottoscritti, dalle parti contraenti, rimangono depositati agli atti del settore competente.

Ai sensi dell'art. 137 comma 4 del DPR 207/2010, costituiscono altresì parte del Contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, come automaticamente integrato dalle condizioni di cui all'offerta tecnica dell'appaltatore e gli atti di assenso espressi dalle diverse autorità, in forza di disposizioni legislative o regolamentari.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma precedente sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 8, del presente contratto.

ART. 3 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nella Documentazione di Gara si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nel relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010, nel Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19.04.2000 n. 145 nella parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010, nel

Codice Civile e nelle altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate, nonché le norme vigenti in materia di documenti informatici ed ogni altra norma di regolazione dei negozi giuridici in materia di assunzioni, tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori, di trattamento economico e normativo della mano d'opera, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro nonché in materia di prevenzione mafiosa e di impiantistica.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data della stipula e terminerà allo spirare del termine previsto per la locazione finanziaria senza bisogno di alcuna disdetta; le parti convengono che la durata del contratto è così suddivisa:

4.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il tempo per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell'ordine di servizio del responsabile del procedimento.

4.2 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per la realizzazione dell'intervento oggetto dell'appalto (di seguito "il Termine"), è stabilito in base all'offerta temporale.

Spettando al Comune la vigilanza sull'andamento dei lavori, l'Ente esonera e manleva il Soggetto Finanziatore da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla regolarità amministrativa ed alla qualità tecnica delle Opere e ad eventuali vizi e difetti che possano diminuire o impedire l'utilizzazione e il godimento degli immobili, rimanendo in capo al Soggetto Realizzatore la responsabilità per l'eventuale presenza di vizi e difetti.

4.3 TERMINE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

La durata della locazione finanziaria è stabilita in anni 20 (venti) a decorrere dalla data di consegna dell'opera ultimata e dichiarata agibile. Per quant'altro non previsto nel presente articolo si rinvia al successivo art. 15.

ART. 5 – AREA ed IMMOBILE:

L'immobile in oggetto è sito in Orbassano con accesso principale da Viale della Rimembranza ed accesso secondario da Viale Regina Margherita, è contraddistinto al catasto fabbricati al foglio 21, particella 257, categoria B/5, classe U, consistenza 8417 mc, rendita £ 15.150 ed al catasto terreni al foglio 21, particella 257, are 40, ca 60.

che le Parti dichiarano di aver visionato e di aver trovato corrispondente allo stato di fatto.

Le parti si impegnano a costituire con atto pubblico notarile a favore del Soggetto Finanziatore che accetta, il diritto di superficie per la durata di anni 33 (trentatrè) sulle aree e sull'immobile oggetto di intervento.

ART. 6 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE

6.1. Il Comune ha provveduto ad approvare il progetto definitivo a base di gara, previa validazione da parte del responsabile unico del procedimento, avvenuta in data 15/07/2015 prot. n° 19758, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 16/07/2015.

6.2. Dopo la stipula del presente contratto, il responsabile del procedimento trasmetterà tempestivamente al Soggetto Realizzatore l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva, ai sensi dell'articolo 168, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010.

8.2 Nell'ipotesi in cui le variazioni da apportare, di cui al precedente comma, determinino un incremento o una diminuzione di costi nella esecuzione delle opere, la Stazione Appaltante concorderà con il Realizzatore ed il Finanziatore l'incremento o la diminuzione del canone di leasing conseguente all'incremento o alla diminuzione del costo delle Opere, tenendo conto di quanto previsto al successivo comma 8.5.

8.3 Il Soggetto Finanziatore provvederà al pagamento dei lavori eseguiti in variante soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione scritta da parte del soggetto aggiudicatore relativa all'avvenuta approvazione della perizia di variante.

8.4 Se la maggiorazione del corrispettivo supera del 20% l'importo finanziato, oltre a quanto previsto dal co. 4 del richiamato art. 161 del DPR 207/2010, sarà necessaria una specifica autorizzazione da parte del Soggetto Finanziatore, i cui contenuti dovranno essere condivisi e accettati dal soggetto aggiudicatore prima dell'esecuzione dei lavori previsti in variante.

8.5 Resta convenuto che:

- per le varianti imputabili al Soggetto Realizzatore, dipendenti da tecniche esecutive, normative intervenute, problematiche non considerate in sede progettuale, il relativo onere rimane a carico del Soggetto Realizzatore, sia in termini economici che di tempi di esecuzione;

- Eventuali varianti richieste dal Soggetto Realizzatore, anche in relazione all'applicazione di nuove tecniche costruttive, seguiranno la procedura prevista all'art 162 del D.P.R. 207/2010.

8.6 Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Qualora, per cause non imputabili al Soggetto Realizzatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

ART. 9 – SOSPENSIONI E PROROGHE

Ai fini della disciplina della sospensione e della ripresa dei lavori si applicano gli artt. 158, 159 e 160 del DPR 207/2010.

Il Soggetto Realizzatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 4 (§ 4.2), può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal co. 10 art. 159 del DPR 207/2010.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

10.1 A garanzia degli impegni derivanti dal presente contratto, il Soggetto Realizzatore Mandatario ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, cauzione definitiva pari ad € _____ (_____), a mezzo di polizza fidejussoria n° _____ emessa in data _____ dalla _____ di _____, che si allega al presente atto sub. lett. _____) e che contiene le clausole circa la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'esecutore, l'Amministrazione ha diritto di valersi della suddetta cauzione.

Il Soggetto Realizzatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

10.2 Ai sensi dell'art. 129 del d.lgs. 163/2006, il Soggetto aggiudicatario ha stipulato polizza n° _____ del _____ con la Compagnia _____, depositata agli atti, che preserva il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Detta copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'opera.

10.3 Ai sensi del combinato disposto degli art. 53 co. 3 e 111 co. 1 del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 269 co. 1 e co. 4, ultimo periodo, del DPR 207/2010 il RTP indicato in sede di gara per l'attività di progettazione, ha presentato una polizza di responsabilità civile professionale Certificato n° _____ del _____ con la Compagnia _____ atta a coprire i rischi di progettazione decorrente dalla data di stipula del contratto, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Detta polizza, è finalizzata a coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) del codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

10.4 Il Soggetto Realizzatore, dovrà prestare una polizza assicurativa del tipo "all risk", dal momento della presa in consegna fino all'esercizio del riscatto finale da parte dell'Amministrazione Comunale, a copertura dei danni materiali diretti e indiretti derivanti da sinistri alle Opere a copertura dei rischi di esplosione, incendio e furto (inclusi eventi sociopolitici, atmosferici e naturali) per un massimale non inferiore al 75% dell'importo finanziato, rivalutato ogni biennio in ragione dell'indice ISTAT.

La polizza "All Risk" presentata dal soggetto realizzatore sarà intestata all'Amministrazione Comunale e con vincolo a favore del Soggetto Finanziatore.

ART. 11 – PENALI PER RITARDATA CONSEGNA

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, rispetto ai termini indicati all'art. 4 del presente Contratto, verrà applicata una penale pari allo _____ per mille dell'ammontare netto contrattuale, nei limiti dell'art. 145 del DPR 207/2010, restando comunque salva la possibilità di procedere, nel caso in cui il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento, alla risoluzione del contratto, ex. art. 136 del D. Lgs. 163/2006

In ogni caso qualunque onere derivante dal ritardo nell'ultimazione dei lavori e negli ulteriori adempimenti di cui al presente articolo, imputabile al Soggetto Realizzatore, è a carico di quest'ultimo, compresi i maggiori oneri di prelocazione dovuti al Soggetto Finanziatore.

ART. 12 – ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

Trattandosi di appalto di importo superiore ad € 1.000.000,00 si procederà alle operazioni di collaudo dell'opera ultimata e quindi alla redazione del certificato di collaudo. Il certificato di collaudo è emesso, come espressamente concordato e previsto nella documentazione di gara, entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, il Soggetto Realizzatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 141, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e smi e dell'art. 215 comma 4 lett. c) del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di specie è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, trovando applicazione la disciplina di cui agli artt. 216 co. 1 e 221 del DPR 207/2010.

Il collaudo sarà fissato dall'Organo preposto con contestuale preventiva convocazione per il giorno e l'ora fissati rivolta al Soggetto Realizzatore e al Direttore dei Lavori; il mancato intervento del Soggetto Realizzatore non precluderà lo svolgimento delle operazioni purchè le stesse vengano esperite alla presenza di almeno due testimoni estranei al Comune.

Durante le operazioni di collaudo il Soggetto Realizzatore deve, a proprio carico, mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale e mezzi espressamente richiesti per il buon esito delle verifiche e degli eventuali ripristini conseguenti a saggi, prove, controlli, anche riferiti alla quantità dei lavori; nel caso in cui il Soggetto Realizzatore rifiuti di prestare detta assistenza il collaudatore provvederà a dedurre la spesa sostenuta dal residuo credito del Soggetto Realizzatore.

Se necessario all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Responsabile del procedimento attiva la procedura prevista dall'art. 218 del D.P.R. 207/10, concernente l'avviso ai creditori.

Il Soggetto Realizzatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione, a propria cura e spese, della manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla presa d'atto del certificato di collaudo provvisorio da parte della G.C. entro 30 gg dall'emissione.

ART. 13 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL REALIZZATORE, DEL SOGGETTO FINANZIATORE O DELL'ENTE

In ogni caso di grave e reiterato inadempimento del Realizzatore/Finanziatore, l'Ente formulerà la contestazione degli addebiti al Realizzatore/Finanziatore medesimo a mezzo PEC di messa in mora ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ., da inviarsi per conoscenza alla Banca (nell'ipotesi in cui la contestazione degli addebiti riguardi il soggetto realizzatore), nella quale assegnerà un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni entro il quale il Realizzatore deve rimuovere la causa di risoluzione.

Qualora entro il termine assegnato il Realizzatore/Finanziatore non ponga rimedio all'inadempimento, così come in caso di fallimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento delle obbligazioni da parte del Realizzatore/Finanziatore, l'Ente dovrà darne comunicazione alla Parte in bonis o non inadempiente a mezzo PEC.

Il Soggetto Finanziatore sarà tenuto ad attivarsi ai sensi di legge per la sostituzione del Soggetto Realizzatore solo in base a: i) previa accettazione da parte del Soggetto Realizzatore a cui sia stato contestato l'inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte; ovvero ii) previa sentenza definitiva di inadempimento da parte dell'Autorità Giudiziaria; iii) previa sentenza definitiva di fallimento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

In particolare, il Soggetto Finanziatore sarà tenuto ad indicare un sostituto alla Stazione Appaltante entro il termine di 90 giorni dal nulla osta del Soggetto Realizzatore o dalla Sentenza dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di inadempimento da parte del Soggetto Realizzatore rispetto alle obbligazioni assunte, tale fattispecie non determinerà l'immediata risoluzione del contratto, fermo restando che si dovrà procedere alla sostituzione dello stesso.

In caso di fallimento del Soggetto Realizzatore, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto solamente: i) previa sentenza definitiva di fallimento da parte dell'Autorità Giudiziaria; e ii) qualora il fallimento avvenga prima della messa in decorrenza del Contratto di locazione finanziaria.

Nel caso in cui la sostituzione del Soggetto Realizzatore avvenga nel periodo intercorrente tra la data di inizio lavori e la data di collaudo: i) verrà redatto a cura della Direzione Lavori un atto di consistenza, che determinerà l'importo dovuto al Soggetto Realizzatore subentrato; ii) il nuovo Soggetto Realizzatore sarà tenuto a realizzare i lavori residui, calcolati come differenza tra l'importo contrattuale e l'importo indicato

nell'atto di consistenza; iii) il Soggetto Finanziatore sarà manlevato da qualunque maggior costo evidenziato nell'atto di consistenza.

Qualora la Società di leasing non ottemperasse al proprio impegno verso la stazione appaltante di mettere a disposizione il bene promesso per inadempimento/fallimento del soggetto esecutore, essa potrebbe opporre tale inadempimento contrattuale soltanto in caso di comprovata impossibilità della propria prestazione per causa ad essa non imputabile.

Successivamente al collaudo dell'opera, nel caso in cui sia oggettivamente comprovata l'impossibilità di procedere alla sostituzione del componente dell'ATI, per causa non imputabile allo stesso soggetto finanziatore, si potrà dar corso al pagamento dei canoni a scadere e al valore dell'opzione di riscatto attualizzati al tasso dell'operazione.

Non vi sarà nessuna penale nei confronti dell'ente.

Nel caso di fallimento/inadempienza ante collaudo, dopo aver oggettivamente comprovato l'impossibilità di procedere alla sostituzione del componente dell'ATI, si potrà provvedere al rimborso delle spese fino a quel momento sostenute dal soggetto finanziatore e autorizzate dal R.U.P., oltre a quanto previsto dall'art 16.1b del presente contratto.

ART. 14 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO FINANZIATORE

Il soggetto realizzatore provvederà, successivamente all'autorizzazione da parte dell'Ente conseguente all'esito positivo delle verifiche di regolarità contributiva, entro 30 giorni, al pagamento delle seguenti voci di spesa inserite nel Q.E.: Aggiornamento definitivo € 17.100,00, Attività di supporto al RUP - € 9.000,00, Verifica progetti € 31.200,00, Contribuzione AVCP € 800,00, Imposte di registro + oneri notarili € 53.400,00.

Tali voci potranno comunque subire variazioni in funzione della spesa effettivamente rendicontata.

Il Soggetto Finanziatore provvederà direttamente al pagamento al Soggetto Realizzatore degli importi indicati negli stati di avanzamento lavori (ciascuno di importo non inferiore ad € 500.000,00) entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Comune del relativo certificato di pagamento.

Il Comune procederà alla verifica dei DURC del soggetto realizzatore ed eventuali subappaltatori, all'approvazione del SAL ed all'emissione del certificato di pagamento entro 30 gg dalla ricezione del SAL sottoscritto dal soggetto realizzatore e dal Direttore Lavori.

Il Soggetto Finanziatore pagherà anche gli importi delle fatture alla Società mandataria del Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti, come innanzi riportato, individuato per le attività di progettazione esecutiva, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell'autorizzazione dello stesso Comune, previa effettuazione delle necessarie verifiche di regolarità contributiva.

Il Soggetto Finanziatore pagherà anche gli importi delle fatture alle società incaricate dall'Ente, come innanzi riportato, individuato per le attività tecniche, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell'autorizzazione dello stesso Comune, previa effettuazione delle necessarie verifiche di regolarità contributiva.

Il soggetto incaricato dell'approvazione dei SAL è il Dirigente del III settore.

Il tempo massimo di approvazione di ogni SAL da parte dell'ente è di 30 giorni.

Il Soggetto Finanziatore pagherà, sempre nei limiti del quadro economico di spesa autorizzato, anche gli importi delle fatture alla Società mandataria del Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti, come innanzi riportato, individuato per le attività di progettazione esecutiva, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell'autorizzazione dello stesso Comune.

ART. 15 – DURATA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

La locazione finanziaria avrà la durata di anni 20 (venti) a far data dalla sottoscrizione del Verbale di presa in consegna delle Opere, che implica la piena ed incondizionata accettazione del bene, da parte del Comune, con tutti gli impianti ed accessori, nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, e della sua idoneità al migliore impiego, valendo altresì detta sottoscrizione come patto di esonero e manleva da qualsiasi responsabilità per vizi nei confronti del Soggetto Finanziatore.

La presa in consegna delle opere dovrà avvenire entro 60gg dalla presa d'atto del certificato di collaudo provvisorio da parte del Comune, ovvero dal verbale di presa in consegna anticipata dell'immobile, ultimate le operazioni i trasloco a carico dell'aggiudicatario.

Durante il periodo di locazione il Comune ne diviene l'utilizzatore. E' dunque facoltà dell'ente di disporre l'utilizzo disciplinato da apposito regolamento. Il soggetto finanziatore/manutentore/realizzatore non potranno vantare nessun diritto sulla gestione dell'immobile.

Durante la Locazione Finanziaria, qualora l'Ente riscontrasse vizi dell'Opera, fermo l'obbligo dell'Ente di provvedere comunque al pagamento dei canoni di leasing e di tutti gli importi dovuti alla Banca in forza del presente Contratto, l'Ente avrà azione diretta nei confronti del Realizzatore.

Allo scadere del termine previsto, la locazione finanziaria cesserà senza bisogno di alcuna disdetta con conseguente obbligo per il Comune di rilasciare le Opere libere da persone e cose nelle mani del Soggetto Finanziatore, salvo quanto previsto all'art. 19.

Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna sarà corrisposta una indennità d'uso pari ad 1/180 dell'ultimo canone corrisposto.

ART. 16 – CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

16.1 a L'importo complessivo da finanziare in base all'offerta aggiudicata è pari ad € _____ di cui:

- _____
- _____
- _____
- _____

16.1 b ONERI DI PRELOCAZIONE

Durante il tempo necessario per eseguire le Opere, il Comune si obbliga a riconoscere al Soggetto Finanziatore, a compenso dei servizi di prelocazione finanziaria, un corrispettivo calcolato al tasso Euribor 3 mesi (365 giorni) lettera vigente nel periodo di prelocazione più lo spread offerto in sede di gara.

Gli oneri di prelocazione matureranno sulle somme pagate dal Soggetto Finanziatore per la realizzazione delle Opere fino alla data di firma del verbale di presa in consegna delle Opere stesse e messa in decorrenza del contratto di locazione finanziaria.

Il corrispettivo, che costituisce compenso delle prestazioni accessorie e preliminari alla concessione in uso delle Opere, sarà calcolato per ogni singolo esborso sostenuto dal Soggetto Finanziatore a partire dalla data dell'esborso stesso sino alla data in cui il Comune avrà ricevuto in consegna le Opere, tenuto conto delle scadenze previste dalla Documentazione di gara.

Il corrispettivo a compenso dei servizi di prelocazione finanziaria è capitalizzato con gli altri importi dell'investimento finanziato e concorre a costituire l'importo sul quale è calcolato il canone periodico di cui agli articoli 16.2 e 16.3, all'interno dell'importo dell'investimento.

Gli oneri di cui al comma 1, sono calcolati alle seguenti condizioni:

- A) importo dei lavori e degli oneri per la sicurezza: dalla data di effettiva erogazione dell'importo autorizzato con i certificati di pagamento per ogni stato di avanzamento, nonché dalla data di effettiva erogazione della rata di saldo all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- B) oneri per i Servizi tecnici in fase di progettazione: dalla data di presentazione al Comune delle fatture quietanziate dei Progettisti, comunque non prima dei termini previsti dalla Documentazione di gara;
- C) oneri per i Servizi tecnici in fase di esecuzione: in proporzione diretta ai pagamenti di cui alla precedente lettera a);
- D) ogni altro onere e costo esplicito: dalla data dell'effettiva erogazione da parte del Soggetto Finanziatore, con necessaria e tempestiva comunicazione al Comune dei singoli importi, delle singole motivazioni e delle singole date di erogazione; in assenza di comunicazione, alla data di presa in consegna delle Opere da parte del Comune, sempre previa idonea documentazione di spesa.

I termini per il calcolo degli oneri di prelocazione stabiliti convenzionalmente, restano così determinati anche qualora il Soggetto Finanziatore provveda ai relativi pagamenti in anticipo rispetto a quanto previsto; al contrario, qualora il Soggetto Finanziatore provveda ai relativi pagamenti in termini differiti, il calcolo degli oneri di prefinanziamento è effettuato in base a questi ultimi. A tale scopo faranno fede le fatture quietanziate relative ai pagamenti o altri pertinenti documenti di spesa probatori. Non verranno riconosciuti dalla Stazione Appaltante eventuali maggiori oneri di prefinanziamento causati dallo sfioramento dei tempi proposti in sede di offerta dal concorrente, per responsabilità imputabili solamente al Soggetto Realizzatore. Tali eventuali maggiori oneri di prefinanziamento resteranno a carico del Soggetto Realizzatore.

16.2. CANONE PROVVISORIO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

La Locazione Finanziaria decorrerà dalla data di approvazione da parte della Stazione Appaltante del verbale di consegna dell'opera.

A fronte della Locazione Finanziaria il Comune di Orbassano corrisponde al Soggetto Finanziatore canoni semestrali, anticipati, in numero complessivo pari a 40 (quaranta), e quindi su 20 (venti) anni. L'indice di riferimento iniziale per il presente contratto sarà costituito dal tasso Euribor a sei mesi (base 365 giorni), rilevato dal quotidiano Il Sole 24 Ore due giorni lavorativi antecedenti la decorrenza del Contratto di Locazione Finanziaria, maggiorato dello spread indicato in sede di offerta pari ad _____ % (_____ percento).

Le Parti danno atto che al presente Contratto è allegato sub _____ il documento denominato "Piano di Ammortamento Provvisorio" prodotto dall'Aggiudicatario in sede di Gara, che sarà sostituito da un piano di ammortamento definitivo/effettivo che sarà formulato a cura del Soggetto Finanziatore e sottoscritto per accettazione dalla Stazione Appaltante sulla base del tasso offerto e sulla base dell'importo definitivo soggetto a finanziamento determinato con il collaudo e in base ai rimborsi effettuati alla Stazione Appaltante delle spese previste dal quadro economico e da essa effettivamente sostenute e consuntivate. I canoni di leasing saranno calcolati sulla base del tasso d'interesse applicato assumendo come capitale finanziato l'ammontare di ogni onere sostenuto dal Soggetto Finanziatore.

La fattura dovrà pervenire al protocollo dell'ente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza al fine di consentire alla Stazione Appaltante di provvedere agli adempimenti di legge. I canoni di leasing saranno corrisposti dal Comune di Orbassano alla naturale scadenza, salvi i divieti di procedere al pagamento

previsti dalla normativa vigente con le verifiche prescritte nei confronti del soggetto finanziatore.

Ai canoni di locazione è applicabile l'indicizzazione. I canoni (e conseguentemente il compenso della locazione finanziaria) sono indicizzati al parametro "Euribor (365) 6 mesi lettera", con periodicità semestrale. Le variazioni conseguenti comporteranno, secondo il caso, l'emissione di nota di credito o di debito.

Le note di debito o le note di credito sono addebitate o accreditate sul conto di tesoreria contemporaneamente al pagamento della rata di canone successiva al periodo al quale si riferiscono.

Il Comune ha la facoltà di interrompere gli effetti della clausola di indicizzazione del canone di locazione finanziaria, rendendo i canoni periodici residui fissi e invariabili sino al termine del contratto.

La facoltà di cui al punto precedente:

- A. può essere esercitata una sola volta nel corso del contratto tramite preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire presso gli uffici del Soggetto finanziatore entro il termine corrispondente al novantesimo giorno che precede la data di scadenza del canone da cui avrebbe effetto la modifica;
- B. non è ammessa qualora, al momento della richiesta, manchino meno di 4 (quattro) annualità all'estinzione del contratto.

Se il Comune si avvale della facoltà prevista, l'ammontare dei canoni residui è ricalcolato in base alla residua esposizione in essere al momento dell'esercizio dell'opzione, utilizzando quale base di riferimento la quotazione dell'Interest Rate Swaps - Euro (I.R.S.) rilevato il giorno feriale precedente l'introduzione della modifica contrattuale riferito ad una scadenza più vicina per difetto al numero di annualità mancanti alla scadenza del contratto.

L'esercizio di tale facoltà avviene con l'applicazione delle commissioni e gli altri oneri dell'hedging sopportati dal Soggetto finanziatore che verranno posti a carico del Comune.

16.3. RIDETERMINAZIONE DEL CANONE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

L'importo dell'investimento finanziato, come preventivato nel quadro economico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ del III Settore:

- sarà ridotto qualora uno o più d'uno degli importi di cui al medesimo quadro economico, risultassero in misura inferiore a quanto previsto e conseguentemente comportassero una erogazione in misura inferiore da parte del Soggetto Finanziatore;
- sarà aumentato qualora uno o più d'uno degli importi di cui al medesimo quadro economico, risultassero in misura superiore a quanto previsto e conseguentemente comportassero una erogazione in misura superiore da parte del Soggetto Finanziatore.

L'importo determinato in via provvisoria ai sensi dell'art. 16.2 e rideterminato in via definitiva ai sensi dell'art. 16.3, può essere variato esclusivamente secondo le modalità disciplinate dalla Documentazione di gara, qualora nel corso della realizzazione delle Opere, ed in considerazione di quanto previsto al precedente art. 8, il Comune dovesse approvare delle spese aggiuntive per varianti in corso d'opera che comportino un aumento dell'importo necessario alla realizzazione delle Opere da finanziare.

Il piano di ammortamento definitivo, che deve essere fedele a tutte le condizioni contenute nel presente contratto deve basarsi sull'importo complessivo del capitale finanziato, determinato in via definitiva alla data di sottoscrizione del verbale di collaudo o consegna anticipata dell'opera, computando:

- tutti i pagamenti eseguiti dal Finanziatore-mandante, al netto dei ribassi di gara e delle eventuali penali, relativi ai lavori di costruzione e alle altre spese del quadro economico rideterminato in via definitiva a collaudo dell'opera o di consegna anticipata dell'opera, ivi incluse le eventuali varianti nei casi in cui le stesse siano a carico del Comune;
- la capitalizzazione degli oneri di prelocazione.

ART. 17 – MODALITA' DI VERSAMENTO DEI CANONI E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

I Sigg. _____ e _____, come sopra, rispettivamente in qualità di rappresentanti della Impresa “ _____ ” e “ _____ ”, assumono, con la sottoscrizione del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Realizzatore si obbligano ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, nonché nei confronti dell'Impresa mandataria del RTP indicato per l'attività di progettazione esecutiva, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente appalto, l'Aggiudicatario prende atto del seguente codice unico di progetto (CUP) n. F86G14002070004 e del seguente codice identificativo di gara (CIG) n. 6338237E9F.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Il canone iniziale, i canoni periodici e tutti gli altri importi dovuti dal Comune saranno pagati, alla data di scadenza degli stessi, mediante bonifico bancario su c/c indicato dal Soggetto Finanziatore e al medesimo intestato, IBAN _____.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., i nominativi dei soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, per conto del Soggetto Finanziatore sul conto corrente suindicato, sono stati indicati giusta documentazione in atti del _____, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. _____.

Parimenti, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., il Soggetto Realizzatore e la società mandataria del Raggruppamento Temporaneo dei Progettisti si impegnano a comunicare al Soggetto Finanziatore i nominativi dei soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo mediante bonifico bancario su c/c indicato dai medesimi soggetti ed agli stessi intestato.

ART. 18 – INTERESSI DI MORA

Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze prestabilite, dovranno essere corrisposti al Soggetto Finanziatore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento.

Gli interessi di mora saranno calcolati ad un tasso determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna somma. Qualsiasi versamento del Comune verrà imputato in primo luogo agli interessi ed alle

spese e successivamente al canone periodico iniziando dalle scadenze più remote.

ART. 19 – OPZIONE FINALE DI ACQUISTO

1. Alla scadenza del contratto viene concordemente riservato al Comune il diritto di riscattare l'area concessa in diritto di superficie, oltre che la proprietà delle opere oggetto del presente Contratto.
2. Il prezzo per l'esercizio del diritto di riscatto viene stabilito nel 10 % (dieci per cento) dell'importo finanziato, oltre imposte, da versarsi da parte del Comune alla scadenza del contratto.
3. A tal fine, il Soggetto Finanziatore, 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto, comunicherà al Comune, o all'Ente che vi succederà, in considerazione di quanto riportato al successivo art. 25, l'imminente scadenza del contratto e la facoltà in capo a quest'ultimo di esercitare il diritto di opzione finalizzato all'acquisto delle Opere.
4. Il diritto di opzione finale è esercitato dal Comune o dall'Ente che vi succederà, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto Finanziatore a mezzo pec entro 60 (sessanta) giorni precedenti la scadenza del contratto, fermo restando quanto previsto al comma 6. Il diritto di opzione finale di acquisto può essere esercitato soltanto a condizione che siano state adempiute tutte le obbligazioni assunte con il contratto e previo il pagamento di tutte le somme ancora dovute al Soggetto Finanziatore.
5. L'atto di compravendita delle Opere e dell'Area viene stipulato, dinanzi al Pubblico Ufficiale Rogante del Comune o dell'Ente che vi succederà, alla data di scadenza del contratto previo il contestuale pagamento del prezzo di riscatto, nonché di tutti i relativi accessori, spese, imposte e tasse. Il solo pagamento del riscatto costituisce a tutti gli effetti espressione manifesta di acquisire la proprietà delle Opere e dell'Area. In caso di ritardo nella stipula dell'atto di compravendita la Comune avrà comunque diritto a restare in possesso delle Opere per le quali abbia esercitato il diritto di opzione. Il Comune, tuttavia, sarà tenuta a corrispondere, per ogni giorno di ritardo e fino all'effettiva stipula, interessi di mora sul prezzo di riscatto, calcolati come indicati al precedente articolo 18.
6. Allo scadere della locazione finanziaria, qualora il Comune o l'Ente che vi succederà non abbia comunicato nei tempi previsti al Soggetto Finanziatore che intende esercitare l'opzione di acquisto, ma non abbia nemmeno comunicato esplicitamente, con gli stessi mezzi, la rinuncia all'opzione, le Opere e l'Area dovranno comunque essere trasferite al Comune la quale è obbligata al tempestivo pagamento del corrispettivo di riscatto, come dianzi determinato; il Soggetto Finanziatore potrà esercitare qualunque azione esecutiva che ritenga necessaria per la riscossione del proprio credito ad eccezione della ritenzione delle Opere e dell'Area.
7. L'Ente si impegna a custodire le Opere con la diligenza del buon padre di famiglia. Esso dovrà provvedere, per il tramite del Soggetto Manutentore, così come innanzi costituito, e, comunque, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute dell'apposito Capo del presente Contratto, a tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione in tutte le loro parti.
8. Con il riscatto l'Area di cui all'articolo 5, unitamente alle Opere, torna nella proprietà esclusiva del Comune.

ART. 20 – RISCATTO ANTICIPATO PARZIALE E/O TOTALE

È facoltà del Comune di procedere durante il periodo contrattuale, contestualmente alla scadenza di un canone di locazione, a riscattare anticipatamente in tutto o in parte le Opere oggetto del presente contratto anche in più momenti, attraverso una comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto Finanziatore a mezzo PEC entro e non oltre 90 (novanta) giorni precedenti la scadenza del canone periodico.

L'esercizio di tale facoltà comporterà il pagamento dei canoni a scadere e del valore dell'opzione di acquisto finale entrambi attualizzati alla data di estinzione anticipata del contratto. Il tasso di attualizzazione di detti canoni sarà calcolato applicando il tasso contrattuale di riferimento al netto dello spread contrattuale.

In caso di riscatto anticipato non potrà essere richiesto dal Soggetto Finanziatore, né sarà dovuta, alcuna penale o indennizzo.

In caso di riscatto anticipato totale trova applicazione l'articolo 19, comma 8.

Le parti convengono che è in facoltà dell'Ente: - corrispondere fino ad un massimo del 25% del totale finanziato (oltre agli oneri di preammortamento determinati al collaudo) a titolo di maxicanone iniziale, contestualmente alla messa in decorrenza della locazione finanziaria; - procedere al rimborso parziale anticipato del capitale residuo senza applicazione di penali, purché non vi siano somme scadute che la Stazione Appaltante debba ancora pagare al Soggetto Finanziatore e siano decorsi almeno 2 (due) anni di periodo contrattuale.

A tal fine l'Ente comunica al Soggetto Finanziatore a mezzo PEC entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi precedenti la scadenza del canone periodico, la volontà di esercitare l'opzione di rimborso parziale anticipato del capitale, indicando, nel caso di richiesta di rimborso parziale, l'ammontare del capitale che l'Ente intende rimborsare anticipatamente ed il rapporto di locazione finanziaria rispetto al quale intende effettuare il rimborso. In caso di richiesta di rimborso parziale anticipato, il Soggetto Finanziatore è obbligato a rifinanziare, per la durata residua della locazione finanziaria interessata ed alle medesime condizioni contrattuali, un capitale pari alla differenza tra la sommatoria delle quote capitali a scadere così come risultanti dal piano di pagamento prima del rimborso e l'importo che l'Ente intende versare a titolo di rimborso parziale anticipato per la locazione finanziaria. In caso di richiesta di riscatto anticipato, il capitale residuo che l'Ente deve corrispondere al Soggetto Finanziatore è pari: - qualora l'Ente avesse già esercitato l'opzione di trasformazione il tasso EURIRS rilevato alla data di estinzione con riferimento alla durata residua del contratto sia inferiore al tasso EURIRS contrattuale: alla sommatoria dei canoni a scadere attualizzati alla data di estinzione anticipata mediante il tasso EURIRS rilevato e maggiorato dello spread contrattuale; nel caso in cui la durata residua del contratto non coincida con una delle durate rispetto a cui viene espresso il tasso EURIRS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 anni), l'EURIRS rilevato viene calcolato per interpolazione lineare tra i valori espressi con riferimento alle durate immediatamente precedente e successiva alla durata residua del contratto;

- in tutti gli altri casi: alla sommatoria delle quote capitali a scadere, così come risultanti dal piano di ammortamento prima dell'estinzione anticipata.

ART. 21 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO REALIZZATORE

Il Soggetto Realizzatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti allo stesso alle condizioni tutte indicate negli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

Il Soggetto Realizzatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

Il Soggetto Realizzatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal Committente o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Ente Appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo del Soggetto Realizzatore di ottemperare agli ordini che la Direzione lavori avrà impartito.

Il Soggetto Realizzatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Resta pertanto stabilito che il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al soggetto esecutore ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale.

Il Soggetto Realizzatore assume ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al personale del Committente o a terzi per fatto dell'Aggiudicatario o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevato ed indenne il Committente per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa.

Nel caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, escluse le cause di forza maggiore, il Soggetto Realizzatore deve provvedere a propria cura e spese al ripristino di quanto danneggiato, senza sospendere o rallentare l'esecuzione.

Costituiscono causa di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili al soggetto esecutore e che possano arrecare grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa, per i quali vale la copertura assicurativa di tipo all risk di cui al precedente articolo 10.4.

In sede di predisposizione del progetto definitivo è stato predisposto quale sviluppo del documento, facente parte del progetto preliminare, denominato "prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza", l'elaborato "Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di sicurezza".

Il Piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere predisposto in sede di progettazione esecutiva. Il Soggetto Realizzatore sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore Tecnico di Cantiere. Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nell'art. 131 del D. Lgs. 163/06 e nel D. Lgs. 81/2008 e smi.

Il Soggetto Realizzatore ha altresì consegnato il proprio Piano Operativo di Sicurezza ed il proprio DVR con impegno a darne completa e puntuale attuazione. Detti documenti, debitamente sottoscritti dalle parti contraenti e acquisiti agli atti del relativo Settore, fanno parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.

Il Soggetto Realizzatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto, di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l'opera, degli elaborati progettuali, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'opera. Deve pertanto intendersi compreso nell'esecuzione anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell'intervento.

Il Soggetto Realizzatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati, tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

Il soggetto aggiudicatario nominerà apposito soggetto responsabile del servizio di trasloco, il quale dovrà dimostrare:

- Di essere in regola con i requisiti di ordine generale di cui all'art 38 del D.Lgs 163/2006;
- Di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. per i servizi di trasloco;
- Di essere regolarmente iscritto agli enti previdenziali e assicurativi;
- Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:
 - aver svolto, nel triennio 2012-2013-2014, servizi di trasloco per interventi di valore complessivo non inferiore a € 27.300,00 (euro ventisettemilatrecento/00);

ART. 21 bis) – FORZA MAGGIORE

21.1bis) L'espressione Forza Maggiore si riferisce a qualsiasi evento, atto, fatto o circostanza che non sia direttamente imputabile alla parte che la invoca che non sia stato possibile impedire usando l'ordinaria diligenza così da rendere oggettivamente ed assolutamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento di alcune delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto ma solo se e nel caso in cui tali eventi, atti o circostanze:

(a) siano al di fuori del controllo, diretto o indiretto, della Parte che li invoca;

(b) non avrebbero potuto essere evitati usando l'ordinaria diligenza richiesta dalla natura delle attività svolte da tale Parte;

(c) siano stati invocati dalla Parte stessa come eventi di Forza Maggiore.

21.2 bis) A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, e subordinatamente al soddisfacimento dei requisiti elencati all'articolo 7.1 che precede, le Parti riconoscono reciprocamente che quanto sotto riportato può essere qualificato come evento di forza maggiore:

- (a) scioperi nazionali e locali, sia generali che di settore, posto che essi non riguardino una sola delle Parti;
- (b) guerre ed altre azioni belliche, ivi incluse azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, ribellioni, insurrezioni ed altre sommosse civili;
- (c) barriere ed embarghi, anche finanziari;
- (d) fenomeni naturali ed eccezionali, inclusi fulmini, terremoti, incendi, inondazioni, straripamenti, tempeste, siccità, condizioni climatiche che impediscano la prestazione delle attività e che non siano prevedibili sulla base dei dati meteorologici previsti per il periodo corrente, meteoriti ed eruzioni vulcaniche.
- (e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche.

21.3 bis) Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto all'altra Parte il verificarsi di qualsiasi evento di Forza Maggiore che possa impattare l'adempimento delle sue obbligazioni, immediatamente e, in ogni caso, entro 24 (ventiquattro) ore dalla sua conoscenza, indicando altresì il possibile impatto prodotto sui Servizi dal suo verificarsi. La Parte interessata dovrà altresì comunicare tempestivamente all'altra, ove prevedibile, il termine di tale evento. In caso di inadempimento o di ritardo circa le comunicazioni relative all'esistenza o al termine dell'evento di Forza Maggiore, la Parte inadempiente sarà responsabile dei danni sofferti dall'altra Parte e che avrebbero potuto essere evitati o limitati in caso di tempestivo ricevimento della comunicazione.

ART. 22 – OBBLIGAZIONI DELL'UTILIZZATORE

Per tutta la durata del presente contratto, il Comune si obbliga:

- ad utilizzare le Opere secondo la destinazione pubblica per cui è stato realizzato, mantenendolo sempre in buono stato di conservazione;
- a consentire l'accesso alle Opere a persone indicate dal Soggetto Finanziatore per ispezionare le Opere stesse al fine di accertarne lo stato di conservazione ed in generale l'adempimento degli obblighi posti a suo carico;
- a nominare il Direttore dei Lavori, il C.S.E. ed il collaudatore tecnico amministrativo e statico, ai sensi dell'art. 130 del codice dei Contratti.

CAPO

MANUTENZIONE ORDINARIA E

STRAORDINARIA

ART. 23 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE NEL PERIODO DI DURATA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

A partire dalla data di consegna dell'Opera finita e dichiarata agibile si avrà anche la contestuale messa in decorrenza del c.d. contratto secondario di manutenzione.

Il Soggetto Manutentore erogherà i servizi come da piano di manutenzione presentato in sede di gara – costituente elaborato del Progetto Esecutivo e fatturerà al Soggetto Aggiudicatore i canoni semestrali posticipati.

Il piano di manutenzione, debitamente sottoscritto dalle parti contraenti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato. Lo stesso rimane depositato agli atti del settore competente.

In particolare la gestione dell'immobile effettuata dall'affidatario nell'interesse dell'amministrazione comunale le consisterà in:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dell'edificio programmate nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- b) manutenzioni straordinarie non programmate nel piano di manutenzione degli impianti e delle sue parti, che dovessero rendersi necessarie per garantirne l'efficienza per tutta la durata contrattuale, con l'inclusione delle opere necessarie al ripristino dei danni causati da atti vandalici e/o da sinistri comunque non prevedibili.

ART. 23.1 – ONERI A CARICO DEL MANUTENTORE

Il manutentore per tutta la durata del contratto sarà tenuto ad eseguire a propria cura tutte le attività necessarie a garantire la perfetta efficienza delle opere; saranno a suo carico tutti gli oneri per la fornitura dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari, della manodopera e delle attività relative all'architettura e all'ingegneria a tal fine necessari.

Il manutentore dovrà garantire che tutti i materiali, i componenti e/o parti di questi, utilizzati per la realizzazione degli interventi manutentivi o riparativi, siano di ottima qualità e comunque idonei alla tipologia delle attività da eseguire in relazione al contratto conformemente ai migliori standard tecnici esistenti sul mercato e conformemente alle regole dell'arte ed ai manuali di uso e manutenzione di cui al progetto.

Il Soggetto Manutentore non potrà apportare alcuna modifica agli impianti ed ai suoi componenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune, fatta eccezione per le sole modifiche che siano specificamente richieste dallo svolgimento delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione previste nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. In caso di violazione del divieto che precede, il Comune sarà autorizzato a richiedere ed ottenere dal Soggetto Manutentore l'immediato ripristino.

ART. 23.2 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nel corso dei lavori di manutenzione il Soggetto Realizzatore si impegna a contenere il più possibile i disagi per gli utenti e a tal fine concorderà preventivamente con il Comune le misure più idonee.

Il manutentore è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il realizzatore è obbligato a redigere, prima dell'inizio dei lavori, il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nell'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e nel D.Lgs n. 81/2008.

Resta stabilito espressamente che il manutentore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori sono sollevati dalle medesime responsabilità; il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il manutentore e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

ART. 23.3 – VERIFICA DELLA PERFETTA MANUTENZIONE

Il Comune vigilerà sull'efficiente ed efficace manutenzione dell'immobile, per il tramite del Direttore dei Lavori o altra figura individuata all'interno dell'Ufficio Tecnico; eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati al manutentore, che concorderà con il Direttore dei Lavori le soluzioni più idonee da adottare.

Al fine di consentire la vigilanza del Comune sull'adempimento degli obblighi contrattuali, il manutentore dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria nelle verifiche, fornendo i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti e sarà tenuto a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, con cadenza semestrale, i report delle attività eseguite ed il programma delle manutenzioni da eseguire nei sei mesi successivi.

L'Ente potrà effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei lavori.

Di tale accertamento verrà redatto un verbale in duplice copia, uno per l'Aggiudicatario, uno per la Stazione Appaltante, che sarà sottoscritto dal Direttore dei Lavori. Il predetto verbale avrà la funzione di certificare il regolare andamento di esecuzione delle opere in relazione al programma esecutivo di manutenzione oltre che l'insussistenza di vizi o difformità delle opere realizzate rispetto a quelle programmate.

ART. 23.4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo annuo da corrispondere per la manutenzione ordinaria e straordinaria, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al _____ % (_____ per cento), è pari ad € _____ (_____/_____) oltre ad Oneri per la Sicurezza pari ad € _____ (_____/_____), oltre IVA. Le medesime somme non sono state capitalizzate nell'importo del contratto di leasing: la fatturazione dei canoni di locazione avverrà con due fatture separate, nel rispetto dell'autonomia contabile e tributaria del Soggetto Finanziatore e del Soggetto Manutentore.

La liquidazione del corrispettivo, nel rispetto delle precisazioni innanzi riportate, sarà effettuata entro 30 gg dal ricevimento della fattura emessa direttamente dal Soggetto Manutentore mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune, previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e comunque nel rispetto delle previsioni di legge.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale su c/c indicato dal Soggetto Manutentore e al medesimo intestato, previa acquisizione, da parte dell'Ente, del D.U.R.C. valido per la liquidazione del corrispettivo dovuto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., i nominativi dei soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, per conto del Soggetto Realizzatore sul conto corrente suindicato, sono stati indicati giusta documentazione in atti del _____, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. _____.

I canoni semestrali da corrispondere al Soggetto Manutentore di cui al primo comma saranno soggetti a decurtazioni per applicazione di penali da determinare previo contraddittorio in relazione alla natura ed all'entità dell'inadempimento e/o dell'inesatto adempimento, qualora, nel corso della durata della

locazione, le prestazioni di cui al presente articolo non risultassero allineate agli standard prestazionali rilevati alla consegna dei beni, e, comunque, in relazione a quanto indicato nel richiamato Piano di Manutenzione

ART. 23.5 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli impegni derivanti dal presente capo, il Soggetto Manutentore costituirà, altresì, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, cauzione definitiva pari ad € _____ (_____), a mezzo di polizza fidejussoria ne che conterrà le clausole circa la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'esecutore, l'Amministrazione ha diritto di valersi della suddetta cauzione.

Il Soggetto manutentore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Ai sensi dell'art. 129 del D. lgs. 163/06 e smi, inoltre, con riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente Capo, il Soggetto Manutentore stipulerà polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Il Soggetto Manutentore, esonerando l'amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile presenterà polizza di responsabilità civile (R.C.T./ R.C.O), corredata da attestazione di pagamento dell'ultimo premio.

La stessa rimane depositata agli atti del Settore competente.

ART. 24 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO DELL'ENTE

Il Soggetto Finanziatore rinuncia alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del Comune nel pagamento dei canoni o dell'importo del riscatto, finale o anticipato, a partire dalla presa in consegna delle opere da parte del Comune.

Nei casi di cui al comma precedente, il Soggetto Finanziatore può soltanto agire, anche in via giudiziale, per ottenere che il Comune adempia alle proprie obbligazioni contrattuali e può, quindi, agire anche in via esecutiva per il pagamento dei canoni dovuti.

Oltre alle ipotesi di risoluzione contemplate nel presente contratto e fatto salvo quanto convenuto ai commi precedenti del presente articolo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto anche nel caso in cui dalle risultazioni dell'informativa antimafia di cui in premessa, sopraggiungano elementi di tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 25 – ANTICORRUZIONE

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla S.A. e alla Prefettura di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi

dell'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art 317 del c.p.

La S.A. si impegna ad avvelersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Nei casi di cui ai precedenti punti l'esercizio della potestà risolutoria da parte della S.A. è subordinato alla previa intesa con ANAC. A tal fine la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della S.A. della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.

Il sig _____ nella qualità di _____ della società _____, il sig _____ nella qualità di _____ della società _____, il sig _____ nella qualità di _____ della società _____, dichiara di avere preso visione del "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Orbassano" approvato dalla G.C. con atto n. 10 del 27.01.2014 e di accettare i contenuti degli stessi. In caso di inosservanza dei codici si procederà alla risoluzione del contratto.

Inoltre, Il sig _____ nella qualità di _____ della società _____, il sig _____ nella qualità di _____ della società _____, il sig _____ nella qualità di _____ della società _____, dichiara, ai sensi dell'art 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, che non sono stati assunti e non hanno svolto incarichi presso la _____, dipendenti del Comune di Orbassano cessati dal servizio.

ART. 26 - CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti è vietata salvo espressa autorizzazione dell'ente appaltante.

ART. 27 – SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dal Soggetto Realizzatore circa i lavori da subappaltare, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla Documentazione di Gara, la Stazione Appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 118 del D. Lgs. 163/06 e dall'articolo 170 del DPR 207/2010.

Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006 per le vicende soggettive dell'esecutore, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di nullità.

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relative all'appaltatore, il cessionario o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione e scissione è tenuto entro 30 (trenta) giorni:

- a presentare alla Stazione Appaltante, idonea comunicazione corredata dalla dichiarazione di composizione societaria di cui all'art. 1 D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, oltre che dalla documentazione in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;
- a presentare al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, qualora in esito alle verifiche antimafia non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 67 del D.Lgs n. 159 del 2011 e di quanto altro previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 28 – DISCIPLINA DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Ai sensi della Delibera CICR del 04 marzo 2003 in materia di “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e, con particolare riferimento all’art. 8 della delibera stessa, concernente il diritto del “cliente” di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula – al fine di una ponderata valutazione del suo contenuto – l’Utilizzatore dichiara di essersi avvalso del diritto suddetto.

ART. 29 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio come segue:

- la Stazione Appaltante in _____, alla via _____, presso il Settore _____ del Comune di _____.

- l’Associazione Temporanea di Imprese: in via _____;

- il Soggetto Realizzatore/Manutentore _____, via _____ – _____
- Ufficio: _____
- Tel.: _____
- Fax: _____
- e-mail certificata : _____
- email: _____
- alla attenzione di: _____

- il Soggetto Finanziatore _____, via _____ – _____
- Ufficio: _____
- Tel.: _____
- Fax: _____
- e-mail certificata : _____
- email: _____
- alla attenzione di: _____

Il Soggetto Realizzatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Qualora, sul luogo dei lavori, l’esecutore non sia rappresentato direttamente dal legale rappresentante, dovrà essere conferito mandato con rappresentanza per atto pubblico, depositato presso il Comune, a persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per

la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

Qualsiasi comunicazione concernente l'esecuzione contrattuale dovrà essere fatta al suddetto rappresentante o direttamente in cantiere ovvero al domicilio di cui sopra.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del Soggetto Realizzatore o di colui che la rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio suindicato.

Il Soggetto Realizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento e alla Direzione dei Lavori ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 30 – CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie fra il Comune e le altre Parti contraenti si applica, se ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs.163/2006, la procedura di accordo bonario.

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verificano controversie, è esclusa la competenza arbitrale ed è pertanto competente il giudice del luogo in cui il contratto è stato stipulato.

ART. 31 – DISCORDANZE NEGLI ATTI RICHIAMATI DAL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, dovrà darsi prevalenza alle disposizioni contenute nel presente documento.

ART. 32 – REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che la Locazione Finanziaria di cui al presente Contratto, è soggetta al pagamento dell'I.V.A., per cui, anche in considerazione di quanto previsto nella Circolare n. 12/E dell'11.03.2011 della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, si richiede la registrazione in misura fissa a norma del comma 1 dell'art. 40 del D.P.R 131/1986.

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 34 – SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del presente Contratto (bolli, diritti di segreteria, tasse relative al perfezionamento ed alla registrazione). Al presente contratto, da registrarsi in modalità telematica, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.), si applica l'imposta di bollo virtuale, nella misura forfettaria stabilita dal DM 22/02/2007 pari ad € 45,00.

ART. 35 – ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO FINANZIATORE

Ai sensi dell'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Società Concedente, in qualità di Istituto Finanziatore, si impegna a comunicare in via telematica, entro 10 (dieci) giorni dalla data odierna, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, all'Istat e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del presente contratto unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa.

Le parti, di comune accordo, mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati al presente atto.

Il Sig. _____ come innanzi costituito, apponendo la propria firma digitale al presente atto, dichiara di accettare ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le clausole di cui agli artt. _____ sopra riportati.

Il Sig. _____ come innanzi costituito, apponendo la propria firma digitale al presente atto, dichiara di accettare ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le clausole di cui agli artt. _____ sopra riportati.

Si allega al presente atto, sotto la lettera " _____", la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art.47 del D.P.R. n.445/2000 riportante dichiarazione di regolarità fiscale ai sensi della normativa vigente in materia.

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Io dott _____, richiesto, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato.

Scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte da me notaio, esso consta di _____ pagine di _____ fogli.

Si sottoscrive alle ore _____.